

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3558

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASTOLFI MARUZZA, LODI FAUSTINI FUSTINI
ADRIANA, LA BELLA, TRIVA, ABBIATI DOLO-
RES, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CHIOVINI
CECILIA, GRAMEGNA, JACAZZI, LAVAGNOLI,
MENDOLA GIUSEPPA**

Presentata il 6 marzo 1975

**Modifiche alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e 2 marzo 1974,
n. 30, concernenti nuove disposizioni in materia di assegno
di accompagnamento agli invalidi civili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo porre fine alla anacronistica situazione che si è venuta a determinare nei confronti di migliaia di giovani handicappati.

Come è noto, con le leggi n. 118 del 30 marzo 1971 e n. 30 del 2 marzo 1974 si fissano sia le norme che danno diritto all'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili, di età inferiore agli anni 18, purché siano riconosciuti non deambulanti e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, sia i termini per l'accertamento delle condizioni economiche del legale rappresentante del minore.

Con la legge n. 118 il legislatore (articolo 17) intendeva favorire un processo di inserimento e di mantenimento del minore handicappato nella famiglia, facendo concorrere lo Stato non tanto al mantenimento, quanto al

riconoscimento delle gravi difficoltà in cui veniva a trovarsi una famiglia colpita da una così drammatica sventura.

Non va, però, dimenticato che nella legge si attua una grave discriminazione fra le famiglie che avranno « la fortuna » di poter inviare il proprio figlio a scuola o nei centri ambulatoriali e quelli che — come nella maggioranza dei comuni del Mezzogiorno, e di altre tante località del nostro paese — vivono in zone completamente sprovviste di detti servizi.

Il Ministero dell'interno, con una sua circolare, interpretando in modo restrittivo lo spirito della legge, ha di fatto sottratto a tutti i lavoratori dipendenti il diritto di godere per i propri figli dell'assegno di accompagnamento poiché anziché il certificato di non iscrizione ai ruoli dell'imposta — che era rilasciato a qualsiasi famiglia che per nullatenenza patrimoniale e per il basso reddito non

era tenuta a fare la denuncia Vanoni o anche se veniva fatta era dichiarata non tassabile — con l'impostazione data dal Ministero chiunque sia soggetto alla ritenuta di RM sul salario viene considerato contribuente e quindi escluso dal diritto all'assegno di accompagnamento. Ciò crea una situazione quanto meno assurda, in quanto viene escluso dal diritto a beneficiare dell'assegno sia il lavoratore disoccupato del Mezzogiorno che non paga la RM ma per mancanza di servizi non può inviare il figlio a scuola, sia il lavoratore del nord che può usufruire della scuola ma lavora e paga la RM.

La legge 2 marzo 1974, n. 30, è venuta, nonostante le proteste e gli emendamenti del nostro gruppo regolarmente respinti dalla maggioranza, a ratificare l'orientamento della circolare ministeriale escludendo dal diritto all'assegno di accompagnamento tutti coloro che hanno un reddito superiore alle 100.000 lire mensili. Di fatto, con questa legge, si è quasi completamente cancellato l'istituto dell'assegno di accompagnamento introdotto nella legge n. 118 escludendo la stragrande maggioranza degli invalidi civili delle famiglie a reddito più basso dall'usufruire di un assegno, già di per se stesso insufficiente ed ottenuto dopo grandi lotte e costringendo gli handicappati alla istituzionalizzazione.

Inoltre, con questa legge, non si sono volute eliminare le antiche barriere discriminatorie, sia nei confronti delle altre categorie di cittadini sia all'interno della stessa categoria degli invalidi civili fra coloro che possono frequentare la scuola e quelli che, per le loro condizioni fisiche, non la possono frequentare.

Ciò è tanto più grave se si ha presente che all'articolo 3 della legge n. 118 si prevede che il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanitaria, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera unicamente nei confronti dei soggetti ricoverati in istituti convenzionati col Ministero stesso, escludendo tutti gli invalidi che rimangono presso le famiglie.

Tutto ciò consideriamo ingiustificato e discriminatorio in quanto colpisce cittadini che in conseguenza delle gravi menomazioni debbono già affrontare notevoli difficoltà per avere il diritto alle cure, all'assistenza, alla

riabilitazione e ad inserirsi proficuamente nella società.

È nostra ferma convinzione che occorre, quindi, superare ogni ritardo assicurando a tutti gli invalidi un minimo indispensabile per un livello di vita umana, parificandoli tra di loro e alle altre categorie di cittadini.

D'altronde con tale parificazione non si dà nemmeno attuazione a quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione, che riconosce il fondamentale diritto dell'individuo ad essere assistito e curato nella forma più ampia e completa.

È per questi motivi che riteniamo doverosa e indilazionabile l'approvazione di questa proposta di legge tendente a modificare e migliorare l'attuale normativa riguardante gli invalidi civili.

Con l'articolo 1 si intende estendere a tutti i soggetti di età inferiore ai 18 anni, riconosciuti bisognosi dell'aiuto di terzi, il diritto all'assegno di accompagnamento, al fine di superare le differenziazioni, tutt'ora esistenti, fra chi è in condizione di frequentare la scuola e chi è, invece, costretto alla completa infermità, perciò, ancora più bisognoso di una continua assistenza.

Con l'articolo 2 viene elevato, dall'attuale 1.320.000 lire a 5 milioni il reddito annuo del legale rappresentante del minore. Riteniamo che questo articolo non abbia bisogno di altre valutazioni, se non per riaffermare che la svalutazione della moneta, l'aumento spaventoso del costo della vita pongono le famiglie, più povere, in enormi difficoltà a far fronte ai costi crescenti dell'assistenza all'invalido.

Con l'articolo 3 è disposto l'aumento dell'assegno di accompagnamento dalle attuali 22.000 lire a 35.000 mensili.

La nostra proposta di legge non ha la pretesa di risolvere tutti i complessi e drammatici problemi che riguardano migliaia di cittadini, ma vuole essere l'inizio del superamento di alcune, fra le più anacronistiche, discriminazioni che sono presenti tra le diverse categorie di cittadini, vuole essere un aiuto alle famiglie colpite da tanta sventura per garantire alle proprie creature, in modo più dignitoso, il diritto all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, al massimo inserimento nella vita sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dai seguenti:

« Ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni di cui all'articolo 2 non ricoverati a tempo pieno in istituto, per i quali le commissioni sanitarie previste dalla presente legge riconoscano che, a causa della loro infermità, hanno bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani della vita o di una sorveglianza continua è concesso un assegno di accompagnamento.

L'assegno di accompagnamento previsto dal precedente comma è soggetto agli aumenti per la perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1969, n. 153 ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 30, è sostituito dal seguente:

« L'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, è erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore ai 5 milioni annui ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 marzo 1974, n. 30, è sostituito dal seguente:

« L'assegno di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili di età inferiore agli anni 18 di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è di lire 35.000 mensili per 13 mensilità ».